



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

Tel. 0783 95026

Pec: turri.unione@legalmail.it

Cod. fisc. 82001010923

Fax 0783 95373

www.comune.turri.su.it

Partita Iva 00541170924



**Paese dello
Zafferano D.O.P.**

Servizi Sociali

Allegato B)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D. LGS. 50/16 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI S'ELIA"

CIG: [9902913E51]

DISCIPLINARE DI GARA – PROCEDURA APERTA

PREMESSA

Con determina a contrarre del Responsabile del Servizio Sociale n. 69 del 22/06/2023, è stata indetta una gara ad evidenza pubblica per affidare il servizio di gestione della comunità alloggio anziani S'Elia di Turri in regime di concessione (art. 164 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm.)

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il luogo di svolgimento del servizio è Turri

CIG [9902913E51] - CUI [82001010923-2023-002].

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare attraverso il Sistema Informatico SARDEGNA CAT, accessibile dal sito <http://sardegnacat.it> e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Art. 1 – Piattaforma telematica e Comunicazioni

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul portale Sardegna CAT, sul sito Internet: <http://www.comune.turri.su.it> sezione "Amministrazione trasparente" Bandi di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla gara occorre:

- Collegarsi alla piattaforma SardegnaCAT, l'utilizzo della piattaforma telematica è subordinato alla registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali;
- Firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, **tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun concorrente.**

Il funzionamento della Piattaforma SardegnaCat accessibile dal sito: <http://sardegnacat.it> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel sito <http://sardegnacat.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nel sito <http://sardegnacat.it> nel quale è possibile reperire tutte le indicazioni utili per l'utilizzo della Piattaforma.

Art. 2 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Turri (SU) – Area Servizi Sociali – Piazza Sandro Pertini n. 1 – Tel. 0783/95026 – fax 0783/95373 - Pec: turri.unione@legalmail.it - sito internet www.comune.turri.su.it.

Art. 3 - Categoria e descrizione dei servizi

CIG	9902913E51
Categoria del servizio	25 – Servizi Sanitari e Sociali
Numero di riferimento CPV	85311100-2– Servizi di assistenza sociale con alloggio

Art. 4 - Luogo di esecuzione

Comunità Alloggio per Anziani S'Elia di Turri, Corso Vittorio Emanuele, 71 – Cap. 09020 Turri (SU).

Art. 5 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto della presente procedura consiste nell'aggiudicazione di un contratto di concessione, ai sensi del c. 2 dell'art. 164 del D. Lgs 50/2016, per la gestione di una struttura residenziale, di proprietà del Comune di Turri destinata a Comunità Alloggio con capacità ricettiva complessiva di numero 14 posti.

La Comunità Alloggio deve garantire un servizio di assistenza strutturato e organizzato in modotale da offrire, agli anziani ivi ospitati, tutte le cure e le necessarie prestazioni secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente e le modalità indicate nel capitolato di gara.

Il Comune di Turri, con la presente concessione, affida l'immobile al **canone annuale di € 8.000,00 iva di legge compresa** ed il relativo servizio al concessionario, che ne assume il relativo rischio d'impresa ed ogni profilo di responsabilità.

Il canone di concessione dovrà essere corrisposto per tutta la durata del contratto dal concessionario con ratei anticipati e cadenza annuale, mediante versamento entro il giorno 10 del primo mese dell'anno di riferimento, sul conto corrente del Comune di Turri.

La struttura è descritta dalla planimetria allegata agli atti di gara.

Art. 6 - Corrispettivo per il concessionario

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente il servizio

di Comunità Alloggio per Anziani, applicando all'utenza le rette.

I corrispettivi delle prestazioni dovute per la gestione della struttura sono a carico degli utenti. Il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati nella comunità alloggio.

Null'altro è dovuto al concessionario da parte del Comune.

Art. 7 - Valore dell'appalto e importo a base d'asta

Il valore stimato della concessione, basato sull'importo totale pagabile per l'intero periodo di concessione comprendente l'intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva per tutta la durata prevista, ammonta a **complessivi € 1.408.960,00 (diconsi euro un milione quattrocento ottomila novecento sessanta/00) IVA esclusa.**

L'importo a base d'asta (soggetto a ribasso) è fissato come sotto riportato:

- Servizio Residenziale "Comunità alloggio" € **1.571,43** (IVA esclusa) quale importo mensile, soggetto a ribasso, per **ciascun ospite**.

La Procedura di scelta del contraente è la Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 3, del D.lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, risultante dalla somma delle valutazioni attribuite all'offerta economica e all'offerta tecnica, con possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 8 – Durata della concessione

Il contratto di concessione ha durata di n. 5 anni (CINQUE) dalla data riportata nel contratto.

Alla scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo gestore, il concessionario è tenuto a garantire, su richiesta del Comune, la prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della concessione in ossequio alle previsioni di cui all'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 9 – Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, vece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di

partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art.10 – Requisiti

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

10.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice Appalti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

10.2 Requisiti speciali e mezzi di prova (da dichiararsi mediante la compilazione dell'allegato 1) alla documentazione di gara).

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commisequenti.

a. Requisiti di idoneità professionale

a.1 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, per ramo di attività corrispondenti all'oggetto della concessione ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia, ai sensi dell'art. 83, c. 3 del D. lgs 50/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Se trattasi di **cooperative sociali**:

- 1.** Iscrizione nell'apposito albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
- 2.** Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (per la regione Sardegna L.R n. 16/1997 SEZ A, o C o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all'Unione Europea;
- 3.** Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L. n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;
- 4.** Iscrizione, se trattasi di ex ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria

b.1 Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che gli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara di appalto per la gestione del servizio in oggetto, dimostrino dichiarando in DGUE (parte IV lettera b) la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

- un Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto (gestione di strutture residenziali rivolte ad anziani autosufficienti e non autosufficienti tipo Comunità Alloggio,

Comunità Integrate, R.S.A. sia pubbliche che private) riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €. 500.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data discadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa daiquali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specificodichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale

c.1. I soggetti economici che intendono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione sono tenuti a dimostrare di aver maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni consecutivi di esperienza lavorativa nella gestione di comunità alloggio per anziani per conto di enti pubblici. Da dichiarare in DGUE (parte IV lett. c);

c.2. Possesso da parte del prestatore di servizio della disponibilità, per i servizi oggetto dell'affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche necessarie in armonia con quanto previsto nel capitolato con indicazione analitica dei dipendenti e relativa qualifica professionale in servizio al 31.12.2022.

Art. 11 –Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un **raggruppamento temporaneo di imprese** sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 10.2: b.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all' **esperienza lavorativa** nella gestione di comunità alloggio per anziani per conto di enti pubblici di cui al punto 10.2: c.1 deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Art. 13 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice - al quale si fa integrale rinvio, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero incasso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 14 – Subconcessione

La concessione oggetto del presente atto è direttamente affidata al concessionario e non è ammessa alcuna ipotesi di subconcessione, in ogni sua forma e percentuale come previsto dall'art. 105 d.lgs. 50/2016.

L'accertamento dell'avvenuta *sub-concessione*, comporta la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto, senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto, *a pena di nullità*. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi della normativa vigente a condizione che il cessionario

(oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 16 - Garanzia Provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 28.179,20, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessari per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sulla Contabilità Speciale in Banca d'Italia intestato a Comune di Turri
- Conto di Tesoreria Unica Banca D'Italia IBAN: IT 21W0100003245520300305611;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte in una delle seguenti forme:**

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solose la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 17 – Pagamento del contributo a favore dell’ANAC e oneri di pubblicazione

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Si precisa che le spese per la pubblicazione del bando di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18 – Sopralluogo

Le Ditte interessate a partecipare all’appalto, a pena di esclusione dalla gara, sono tenute ad effettuare un sopralluogo presso la struttura, tramite il proprio legale rappresentante o designato munito di delega. Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente avvenire **entro il 18/07/2023**. La relativa richiesta dovrà pervenire all’indirizzo mail: monica.sanna@comune.turri.su.it .

Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione presentata in sede di gara.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Art. 19 – Termine ricezione istanze

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il portale informatico SARDEGNACAT, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 20:00 del giorno 25/07/2023, pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono indicate nel Sistema.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Art. 20 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge. La regolarità sarà appurata dalla presenza della marca da bollo la quale dovrà risultare nella scansione della documentazione inserita nelle buste.

Art. 21 - Modalità di redazione dell'offerta e documentazione da allegare alla domanda

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutta la documentazione richiesta è composta dai seguenti documenti:

1. **Busta A) di qualifica** (documentazione amministrativa);
2. **Busta B) tecnica** (offerta qualitativa);
3. **Busta C) economica** (offerta economica).

Tutti i file inseriti nelle "buste" di cui sopra dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella relativa busta di appartenenza.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

ART. 22 – Contenuto della BUSTA "A" – BUSTA DI QUALIFICA (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

La **busta A** contiene la domanda (con bollo) di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

22.1 Domanda di partecipazione ("ALL. 1) - modulo Istanza-dichiarazione"):

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "modulo Istanza-dichiarazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Dichiarazioni integrative

Sempre con il medesimo modulo "Istanza-dichiarazione", ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

5. accetta il patto di integrità;

Per gli **operatori economici aventi sede, residenza o domicilio** nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l.

122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli **operatori economici non residenti** e privi di stabile organizzazione in Italia:

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. **Non si accettano giustificazioni sommarie.**

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Il trattamento sarà inoltre svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs.196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso incalce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

11. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

22.2 Documento di gara unico europeo:

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

22.3 Documentazione obbligatoria a corredo dell'istanza:

Il concorrente, dunque, allega alla istanza di partecipazione, quale contenuto obbligatorio - a pena esclusione - della "busta qualifica":

- 1) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 2) Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 3) Ricevuta pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 4) DGUE;
- 5) Dichiarazione antimafia;
- 6) Patto di integrità;
- 7) Modulistica avvalimento (eventuale);
- 8) Dichiarazione presa visione luoghi;
- 9) Informativa Privacy;
- 10) Patto d'Integrità;

L'eventuale documentazione come indicata di seguito (in base ai casi):

22.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Oltre alla documentazione a corredo di cui al precedente punto 21.3:

22.3.2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22.3.3 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

22.3.4 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,

ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

22.3.5 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.3.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22.3.7 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

in caso di RTI costituendo:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 23 – Contenuto della BUSTA B - OFFERTA TECNICA:

La **Busta B** dovrà contenere l'offerta tecnica indicante le modalità di organizzazione del servizio, in relazione alle attività indicate nel capitolato.

L'elaborato tecnico dovrà essere composto di massimo 10 pagine, esclusi indici, copertine, materiale informativo, schede tecniche per l'offerta relativa ai lavori da eseguirsi, in formato A4. Le pagine oltre la decima non saranno prese in considerazione dalla commissione.

L'elaborato progettuale, dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei criteri e sub criteri indicati al successivo articolo 26 del presente disciplinare, presentato con un indice riassuntivo e lo sviluppo degli argomenti deve essere il più possibile sintetico, chiaro, comprensivo e tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non dovrà recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

ART. 24 – Contenuto della BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA:

La **busta "C – Offerta economica"**, contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica contenere i seguenti elementi:

1. indicazione di una unica percentuale di ribasso **in cifre e lettere** sull'importo posto a base d'asta relativo alla **retta mensile**. In caso di disparità tra i valori espressi in cifre e in lettere, si assumerà come valido quello più favorevole all'amministrazione;
2. **piano economico finanziario**, di cui all'art. 165, D. Lgs 50/2016, **datato e sottoscritto con firma del Legale Rappresentante della ditta concorrente**, che consenta di verificare l'equilibrio economico finanziario, definito dall'art. 3, c. 1 lett. fff), dei costi gestionali e degli investimenti con riferimento all'arco temporale della concessione e al numero massimo di 15 utenti quale presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui all'art. 3, c. 1, lett. zz) D.Lgs. 50/2016. Tale documento dovrà contenere la previsione delle voci di entrata e di spesa (es. personale, canoni, utenze, forniture, eventuali investimenti ecc.) che il concessionario stima di affrontare per la gestione di cui trattasi a dimostrazione della sostenibilità dell'offerta presentata;
3. **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, suddiviso per qualifiche e orari;
4. **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 22.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B.: In caso di disparità tra i valori espressi in cifre e in lettere, si assumerà come valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante.

Art. 25 – Commissione di gara

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari, che verranno nominati, dovranno dichiarare la non sussistenza di cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Art. 26 – Criteri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.lgs. 50/2016, in base agli elementi di seguito riportati:

- OFFERTA TECNICA punteggio massimo: **80/100**
- OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo: **20/100**

TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 100

Valutazione dell'offerta tecnica

Fattore ponderale totale 80/100

La commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento.

Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico.

Le offerte presentate in sede di gara si intendono vincolanti per il concorrente, pertanto verranno indicate nel contratto e sarà fatto obbligo adempiervi.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, la commissione procederà ad esprimere per ciascun paragrafo oggetto della valutazione un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i cinque giudizi predeterminati (ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente). A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato valore numerico come evidenziato nella tabella che segue:

	ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Progetto metodologico e gestionale del servizio	25
2	Gestione risorse umane	25
3	Proposta innovativa e migliorativa	20
4	Manutenzione struttura e strumentazioni	10

TOTALE	80
---------------	-----------

1	PROGETTO METODOLOGICO E GESTIONALE DEL SERVIZIO							
	Sub-elementi	Indicatori	Punteggio max	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
1.1	Analisi bisogni dell'utenza e del contesto socioculturale di appartenenza	Completezza ed esaustività dell'analisi	5	5	4	3	2	0
1.2	Organizzazione del servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato	Modalità di programmazione e organizzazione e gestione operative delle attività	10	10	8	5	2	0
1.3	Predisposizione e Piano Personalizzato e coinvolgimento rete familiare e rete dei servizi socio-sanitari	Descrizione del modello teorico e degli strumenti operativi di cui il concorrente intende avvalersi per la progettazione personalizzata degli interventi. Sarà valutata positivamente la metodologia maggiormente funzionale alle finalità della struttura, attraverso la descrizione delle fasi della progettazione personalizzata, degli operatori coinvolti e degli indicatori di risultato della stessa.	5	5	4	3	2	0
1.4	Modalità di gestione dei reclami /criticità	Saranno valutate positivamente le proposte che descrivono le modalità utilizzate per una gestione efficace dei conflitti e dei disservizi, ovvero per il rilevamento delle criticità e delle eventuali proposte migliorative del servizio, in un'ottica di miglioramento dello stesso	5	5	4	3	2	0
	TOTALE		25					

2 GESTIONE RISORSE UMANE								
	SUB-ELEMENTI	INDICATORI	Punteggio max	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2.1	Organizzazione aziendale che la Ditta si impegna a mettere a disposizione per il servizio oggetto di gara, con riferimento ai specifici ruoli, funzioni e responsabilità delle figure professionali, comprese quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. 196/2003 e di eventuali attività migliorative.	Presenza ed adeguatezza di personale per garantire il regolare svolgimento del servizio nonché le eventuali attività migliorative. Allegare organigramma e prospetto giornaliero e settimanale delle figure professionali da utilizzare nei tre turni giornalieri.	15	15	10	5	3	0
2.2	Strategie messe in atto per garantire la continuità del personale, ridurre il turn over degli operatori e garantire benessere organizzativo	Modalità di contenimento del turn over e di supervisione.	5	5	4	3	2	0
2.3	Aggiornamento personale	Tipologia, monte ore, qualità dei programmi, professionalità dei formatori, adeguatezza dei contenuti e modalità didattiche.	5	5	4	3	2	0
TOTALE			25					

3 PROPOSTA INNOVATIVA E MIGLIORATIVA							
	SUB-ELEMENTI	Punteggio max	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3.1	Arricchimento offerta con progetti aggiuntivi - senza nessun onere aggiunto - in favore degli ospiti della struttura e non.	10	10	8	5	2	0
3.2	Servizi aggiuntivi offerti in favore di utenti esterni residenti nel comune di Turri (anziani/disabili, ecc.) Nota bene: per ogni servizio dovrà essere indicato l'eventuale costo unitario comprensivo di IVA e/o altro onere aggiunto	10	10	8	5	2	0
	TOTALE	20					

4 MANUTENZIONE STRUTTURA E STRUMENTAZIONI							
	SUB-ELEMENTI	Punteggio max	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4.1	Piano di manutenzione ordinaria della struttura, delle aree e degli impianti	5	5	4	3	2	0
4.2	Attrezzature e strumentazioni	5	5	4	3	2	0
	TOTALE	10					

B. Valutazione dell'offerta economica max punti 20 su 100

Fattore ponderale totale 20/100

Il punteggio sarà assegnato nel seguente modo:

Il punteggio di 20 sarà assegnato all'offerta economica migliore.

Alle restanti offerte sarà attribuito il punteggio con criterio proporzionale, applicando il criterio di seguito indicato:

$$P_i = P_{max} * (A_i / A_{max})$$

p_i = punteggio assegnato

p_{max} = punteggio massimo 20

A_{max} = offerta più alta (ribasso migliore)

A_i = offerta fornitore X

A parità di valutazione complessiva, la posizione in graduatoria sarà stabilita mediante sorteggio.

Si procederà poi alla somma dei punteggi "tecnico" ed "economico" e si avrà il punteggio complessivo attribuito alle singole ditte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Art. 27 – Procedura di gara

Il procedimento di gara sarà interamente gestito in modalità elettronica sulla piattaforma informatica SardegnaCAT.

La valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione saranno affidate a una Commissione Giudicatrice, prevista dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016, appositamente nominata dalla stazione appaltante, successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte e prima dell'apertura delle offerte.

La valutazione delle buste di qualifica (BUSTA A) avverrà direttamente ad opera del RUP. Esaurita la fase di verifica della busta di qualifica il RUP trasmetterà gli atti alla commissione esaminatrice per il proseguo.

La Commissione provvederà ad esaminare le offerte e potrà aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi.

Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell'offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall'art. 97, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto dall'art. 97, c.3 del Codice.

La Commissione attribuirà quindi, il punteggio complessivo all'offerta di ogni singolo partecipante, redigerà la graduatoria di merito e dichiarerà prescelto il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice — i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione procederà all'analisi e valutazione **dell'offerta tecnica** (Busta B) e all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri riportati nel presente atto.

Nel corso di questa fase la Commissione potrà richiedere chiarimenti e informazioni in ordine al contenuto degli elaborati presentati, richiedere documentazione suppletiva e integrativa.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire un'unica offerta valida.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, entro i successivi 2 giorni.

Art.28 - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

N.B. Il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Art. 29 – Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- 1) Garanzia definitiva pari al 10% del valore dell'appalto aggiudicato al prezzo di offerta, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nelle stesse modalità della garanzia provvisoria;
- 2) Assicurazione per Responsabilità Civile verso terzi, R.C.O. e Polizza Infortuni, con massimale per sinistro e per anno non inferiore a €. 500.000,00 a copertura dei danni alla struttura e agli utenti durante la gestione, da chiunque provocati, valevole per tutta la durata della concessione, con espressa previsione di rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Art. 30 – Riferimenti normativi

La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario applicabile e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. È altresì regolato dalla Legge n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla Legge Regionale n. 23/2005 e, per quanto attinente, dalla Legge Regionale 16/97.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia, inoltre, al capitolato speciale, ai Regolamenti comunali per il funzionamento della struttura, al D.lgs. 50/2016, ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 31 – Clausola di salvaguardia sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Restano salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile.

Art. 32 – DUVRI

Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza, tenuto conto che il servizio si svolge presso la struttura sociale data in concessione, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente. Sarà cura della ditta aggiudicataria dotarsi della documentazione prevista dalla normativa in vigore.

Art. 33 – Strumenti di tutela

In relazione a quanto disposto dell'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - "Codice del processo amministrativo", così come modificato dal D. lgs 50/2016, avverso il presente atto, qualora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di trenta giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza dell'atto.

Art. 34 – Trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dall'ente appaltante per finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ente appaltante nel cui territorio è ubicata la struttura oggetto della concessione.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso incalce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il Comune di Turri ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) la società Fondazione Logos PA - P.I. 02404510808 Via Lia, 13 – 89100 Reggio Calabria info@logospa.it - fondazionelogospa@lepgpec.it.

Responsabile del trattamento: Sindaco del Comune di Turri Martino Picchedda. **Finalità e base giuridica del trattamento:** il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it

Art. 35 – Tracciabilità flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 36 – Codice di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.comune.turri.su.it Sez. Amministrazione Trasparente.

Art. 37 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
(F.to MONICA SANNA)